



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E I.S.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
E DELLA IDENTITA' SICILIANA
Servizio V – Attività e interventi per Musei e Biblioteche
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. nn. 80/77 e 116/80;
VISTA la L.R. n. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004;
VISTA la Convenzione del 31.5.2011 del progetto NEWCIMED - ENPI CBCMED (CUP-G78I11000090006), sottoscritta dal Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità siciliana nella qualità di partner e dal Sindaco del Comune di Latina nella qualità di Capofila, a seguito dell'approvazione del progetto dalla competente Autorità di Gestione, con la quale si attribuisce alla Regione Siciliana nella qualità di partner l'importo di € 129.573,15;
VISTO il DDG n. 2848 del 23/10/2014 registrato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 29/10/2014 al n. 2, con il quale si impegna la somma di € **2.522,96** sul Cap. 376580 a favore della ditta Informatica Commerciale S.p.a. di Palermo (CIG: Z570D6BBDC) per la fornitura di materiale informatico;
VISTI i documenti giustificativi della spesa: fattura n. 1906 del 26/02/2014; conto corrente dedicato con relativo documento d'identità e certificazione DURC;
CONSIDERATA la regolarità documentale;
VISTA la L.R. n.6 del 28/01/2014 che autorizza il Bilancio della Regione Siciliana per l'Es. Fin. 2014;

DECRETA

Art. 1

Si autorizza il pagamento della somma di € **2.522,96** sul cap. 376580 es. fin. 2014 sul conto corrente IBAN [REDACTED] – c/o Unicredit s.p.a. ag. 7 di Palermo intestato alla **ditta Informatica Commerciale S.p.a. di Palermo.**

Art. 2

Al pagamento della somma dovuta si provvederà mediante mandato diretto a favore del creditore.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e della I.S. per il visto di competenza.

Palermo, 03.12.2014

F.to Il Dirigente Generale
(Giglione)